

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001930.30-01-2017

In allegato si trasmettono le osservazioni ex digs 163/2006 e 152/2006 dei proprietari del Residence Torre Frati, SS Aurelia Km. 143, Orbetello - con riguardo al progetto di completamento A12 Cecina - Civitavecchia.

Distinti saluti

Avv. Prof. Paolo Stella Richter

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>

Prof. Avv. Paolo Stella Richter

Viale G. Mazzini, 11 - 00195 ROMA

C.F. STL PLA 38E07 H501L

Tel. 06.3235668 - Fax 06.32110170

Spettabile SAT spa alla c.a. del Direttore Generale , via Bergamini n. 50, Roma, per racc. AR
Spettabile Ministero dell'Ambiente, per pec: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Osservazioni ex dlgs 163/2006 e 152/2006

dei proprietari del Residence Torre Frati, SS Aurelia Km. 143, Orbetello

con riguardo al progetto di completamento A12 Cecina-Civitavecchia

oooo

Il sottoscritto Prof. Avv. Paolo Stella Richter, con Studio in Roma a viale Mazzini n.11, in nome e per conto dei proprietari del Residence Torre Frati, SS Aurelia Km. 143, in Orbetello, espone.

A. Premesso:

- che con avviso del 1.12..2016 la SAT ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla valutazione dell'impatto ambientale, alla localizzazione dell'opera e all'approvazione del progetto definitivo di completamento dell'autostrada A12 tra l'altro nel tratto interessante il Residence Torre Frati;

- che, benché la incidenza dell'opera sul territorio necessita di un approfondimento di natura tecnica che richiede tempi più lunghi di quelli indicati, e non perentori, nell'avviso su citato e che detta perizia verrà svolta e prodotta successivamente, i miei assistiti sin da ora intendono segnalare che da un primo esame della documentazione non emerge il rispetto delle necessarie e imprescindibili tutele dovute in relazione a: **a) tutela dell'ambiente** sia sotto il profilo della eliminazione dell'inquinamento acustico causato dal passaggio delle automobili e ancor di più dei mezzi pesanti, sia sotto il profilo dell'inquinamento dell'aria causato dagli scarichi, che con adeguata ventilazione possono essere convogliati lontano dalle abitazioni; **b) garanzia di sicurezza**, con l'eliminazione di possibili attraversamenti di animali o, peggio, di persone; **tutela del paesaggio naturale**,

di cui la strada costituisce evidentemente un'alterazione, **tutela del bene architettonico protetto**, costituito dalla Torre Frati, ivi ricadente.

B. Al riguardo, sin da ora e con espressa riserva di integrare con una apposita perizia tecnica le presenti osservazioni (facoltà consentita sino alla definizione del procedimento), si segnala che

1. non sussiste la conformità del tracciato dell'autostrada al piano strutturale del comune di Orbetello, approvato ai sensi dell'art. 52 e 53 della legge Regionale del Governo del Territorio 1/2005 con Del.C.C. n.16 del 19 Marzo 2007, il quale si pone come obiettivo prioritario e statutario *"la conservazione e l'arricchimento delle risorse territoriali in modo da affidarle alle generazioni future"* (Art. 9, comma 1 – Definizioni e contenuti dello Statuto del territorio – Disciplina del P.S.);
2. v'è contrasto tra l'intervento e la nuova LRT 65/2014 - Norme per il governo del territorio che tutela la salvaguardia, conservazione e arricchimento delle risorse territoriali;
3. l'intervento (tracciato) non rispetta nè dimostra di conoscere i contenuti del Piano Strutturale e le prescrizioni della citata legge regionale;
4. esso si contrappone, infatti, alla vocazione del territorio su cui va a impattare il quale è prevalentemente non urbanizzato con connotazioni ambientali e paesaggistiche rurali e di tipo agricolo;
5. e non considera che lo sviluppo di detto territorio e nel senso di migliorarne le risorse esistenti nel loro rispetto.

C. A ciò si aggiunga che il tracciato autostradale presentato come progetto definitivo dalla SAT risulta del tutto incompatibile con quello presentato nel preliminare siglato con Delibera CIPE 2008 (tracciato più interno) in relazione al quale v'è invece stata una valutazione di compatibilità con il citato il Piano Strutturale.

In tale occasione (valutazione del tracciato precedentemente proposto) è stato svolto un lungo lavoro di analisi del territorio e di conoscenza di tutte le sue componenti statutarie fino alla definizione degli obiettivi strategici generali che compongono la struttura principale dell'atto di pianificazione preordinato al successivo Regolamento Urbanistico operativo.

Pertanto, è di tutta evidenza che la modifica del tracciato deve determinare la riattivazione della valutazione di compatibilità stante che non deve essere trascurato il significativo l'impatto ambientale, paesaggistico, archeologico che l'opera determina sul territorio; anche con riguardo all'utilizzo turistico del territorio e alla necessità di preservarne la autenticità.

Inoltre, resta ineludibile:

- la necessità di ipotizzare il declassamento e la riqualificazione a "Strada Parco" dell'attuale Via Aurelia, limitando quindi la funzione degli attuali ingressi/uscite della Via Aurelia alle sole esigenze di accessibilità del centro urbano di Orbetello;
- nonché la necessità di rispettare i seguenti obiettivi strategici generali del Piano Strutturale e cioè:
 - ai fini dello sviluppo socio-economico, la qualificazione delle attività commerciali, il consolidamento delle attività industriali e artigianali, con allocazione di quelle di rilevanza sovra comunale, lo sviluppo delle attività portuali, nautiche e diportistiche;
 - ai fini della qualità ambientale, la mitigazione dei rischi, la difesa degli ecosistemi
 - ai fini dell'identità territoriale e della qualità paesaggistica, la valorizzazione del patrimonio insediativo, la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - ai fini della qualità urbana la riqualificazione morfologica e funzionale degli abitati di recente impianto, completamenti, espansioni, la riqualificazione degli ambiti urbani in aree ambientalmente fragili;

- ai fini della funzionalità del territorio la dotazione infrastrutturale, la dotazione e l'accessibilità ai servizi e alle attrezzature di interesse collettivo, la dotazione di attrezzature e di servizi di rilevanza sovracomunale.

Infine, va sin da ora segnalato che il tracciato contrasta con le puntuali prescrizioni di tutela imposte anche dal PRG del Comune di Orbetello, come risulta dalla sintetica analisi che qui si anticipa:

a. il tracciato si sovrappone alla S.S. Aurelia, attraversando il centro abitato di Orbetello Scalo e passando tra Ansedonia e il Poggio di Malabarba, fino a raggiungere il confine del Comune tra Orbetello e Capalbio;

b. dal km. 17+640 a 22+545, il tracciato si sviluppa all'interno dell'ambito "E8.2 – Massiccio Centrale parte pedecollinare", ed in un breve tratto da km. 21+200 a 21+600 all'interno dell'ambito "VU7 – ambito soggetto a Variante Urbanistica Progressiva, Variante al PRGC per la realizzazione del parco del Poggio di Malabarba";

c. dal km. 17+600 a 22+545 il tracciato si pone a cavallo delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale 06/02/1976 e Decreto Ministeriale 11/04/1989 e ricade in entrambe;

d. dal km. 18+400 circa a 20 circa il tracciato si colloca in vicinanza del Sito di Importanza Regionale – Sito di Importanza Comunitario – Zona di Protezione Speciale codice sito n. 126, di cui all'allegato D della L.R. 56/2000 e s.m.i.;

e. inoltre, in taluni tratti il tracciato si pone presso edifici di valenza storico-testimoniale (Torre Frati, edificio vincolato anche ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004).

D. Sulla base di quanto sopra, deve concludersi che il progetto di autostrada depositato in data 29/11/2016 e pervenuto presso il Comune di Orbetello in data 01.12.2016 si pone in netto contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune di Orbetello (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico).

Inoltre, il corridoio tirrenico, negli anni di formazione del Piano Strutturale approvato nel 2007, fu immaginato più lontano dalla costa, come poi infatti approvato con Delibera CIPE 18/12/2008, e come effettivamente individuato nella serie delle tavole 4 degli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente approvato nel 2011.


Invece, con il tracciato così proposto vengono compromesse:

- la futura trasformazione in Strada Parco dell'attuale S.S. Aurelia;
- l'azione strategica dell'offerta turistica lungo l'attuale S.S. Aurelia (Tav. Stra2 del Piano Strutturale), poiché - come rilevato - inconciliabile con l'attuale progetto sotto molteplici aspetti, tra cui quelli paesaggistici, ambientali, tenuto conto che le tipologie di sviluppo turistico di questo tratto di costa interessato si basa sulla quasi esclusivamente sulla fruizione naturalistica di luoghi pressoché incontaminati e di unica bellezza;
- la tutela dei siti naturalistici, delle aree protette e aree contigue con i quali il tracciato progettato interferisce.

E. Ciò posto, i proprietari del Residence Tore Frati, mio tramite e con riserva di inoltrare una puntuale perizia tecnica precisano che il progetto autostradale in esame è in contrasto con tutti gli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio e puntualmente protetti dalla prescrizioni vigenti e che esso deve pertanto essere modificato in relazione a detti profili.

Roma, 27 gennaio 2017

Con osservanza.


Prof. Avv. Paolo Stella Richter: